

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero dei rifiuti ingombranti. – Chiarimenti.

29/03/2016

PRECISAZIONE N. 1: come specificato nel disciplinare di gara, sono a carico dell'aggiudicatario dell'appalto le spese di pubblicazione del bando (Euro 580,00 + Iva) e dell'avviso di appalto aggiudicato sui quotidiani, ai sensi dell'art. 34, comma 35, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221.

PRECISAZIONE N. 2: per un refuso nell'oggetto del modello Gamma è riportata una dicitura errata. Quella corretta è "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero dei rifiuti ingombranti".

DOMANDA N. 1: Relativamente all'art. 6, CSA "Prestazioni inerenti all'appalto" siamo a chiedere come si calcoli la distanza in linea d'aria con riferimento alla seguente disposizione: "Nel caso l'impianto di destino sia ubicato ad una distanza superiore a 35 km, calcolati in linea d'aria, rispetto alla sede aziendale di Contarina, sarà onere dell'Appaltatore riconoscere a quest'ultima un rimborso-spese pari a 2,00 (due/00) €/t*km per ogni chilometro ulteriore al 35esimo per il tragitto di sola andata, in relazione alla quantità di materiale conferito (espresso in tonnellate). La distanza eccedente i 35 km sarà determinata sempre in linea d'aria."

RISPOSTA N. 1: la distanza in linea d'aria è quella calcolata in linea retta (segmento) tra la sede di Contarina SpA sita in Via Vittorio Veneto n. 6 – 31027 Lovadina di Spresiano (TV) e l'impianto di destino dei rifiuti ingombranti.

07/04/2016

DOMANDA N. 2: Con la presente siamo a richiedere chiarimenti in merito all'Art. 6 "Prestazioni inerenti all'appalto" del capitolato speciale d'appalto alla dicitura "il trasporto dei rifiuti sarà accompagnato da apposito documento di conferimento, tipo bolla ecologica o buono di consegna", in quanto, tenendo conto della circolare ministeriale 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (G.U. n. 212 del 11 settembre 1998), "circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e del decreto



ministeriale 1 aprile 1998, n. 148”, al comma 1 lettera n) viene riportata la seguente dicitura: “resta fermo che il trasporto di rifiuti urbano effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione.”

L’oggetto dell’appalto è il servizio di recupero dei rifiuti ingombranti provenienti dagli Ecocentri ed essendo gli ecocentri dei centri di stoccaggio autorizzato a tutti gli effetti, riteniamo che il rifiuto debba essere trasportato accompagnato da formulario e non da bolla ecologica.

RISPOSTA N. 2: gli ecocentri sono “aree attrezzate” ai sensi della L. R. Veneto n. 3/2000, art. 29, cc. 1 e 5. Ciò stante, essendo i rifiuti ingombranti trasportati da Contarina SpA, in qualità di gestore del servizio pubblico di raccolta, sussistono tutti i presupposti per l’esonero dall’utilizzo del formulario di identificazione.